



COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza
ISTITUZIONE “Casa di Riposo di Caltrano”
casariposo@comune.caltrano.vi.it
Via Roma n. 45 - 36030 CALTRANO (VI) – c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n. tel. 0445/390057 - n. fax 0445/395931

N. **10** Reg. Generale

Data **20/08/2013**

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA ISTITUZIONE COMUNALE “CASA DI RIPOSO DI CALTRANO”

AFFIDAMENTO SERVIZI INFERMIERISTICI INTEGRATIVI

IL DIRETTORE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti :

- Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 12/11/2012 con la quale è stato dato indirizzo agli uffici comunali di predisporre gli atti necessari alla costituzione di una “Istituzione” per la gestione della casa di riposo comunale
- Delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 avente ad oggetto “Costituzione della Istituzione pubblica denominata “Casa di riposo di Caltrano” per la gestione dei servizi socio sanitari Art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000). Approvazione regolamento e indirizzi operativi
- Delibera dell’ Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” n. 1 in data 10/06/2013 avente per oggetto “Insediamento del consiglio di amministrazione”

DATO ATTO che la giunta comunale con delibera n. 58 del 28/05/2012 avente ad oggetto “ Indirizzi in merito all’affidamento di servizi integrativi di tipo assistenziale e generale presso la casa di riposo comunale Anni 2012 – 2013”, ha stabilito modalità e criteri relativamente all’eventuale affidamento alla cooperativa SERENA ASSISTENZA, già titolare di servizi all’interno della casa di riposo, di ulteriori servizi in caso di necessità.

CHE il dispositivo prevede :

- *dare incarico al responsabile del settore affari generali , di relazionare all’assessore ai servizi sociali in merito al sorgere della effettiva necessità dell’affidamento temporaneo dei servizi in parola alla cooperativa serena assistenza di cui in premessa*
- *di procedere all’affidamento , previo parere favorevole dell’assessore competente in materia , alle condizioni economiche proposte dalla cooperativa individuata.*

DATO ATTO che con determina del direttore n. 1 in data 17/07/2013 sono state esternalizzate per il periodo Luglio - Agosto 2013 le seguenti prestazioni infermieristiche da rendersi presso il reparto dove sono presenti gli ospiti con profilo di autonomia di autosufficienza :

- somministrazione terapia
- supporto al medico presente nella struttura
- esecuzione di prestazioni infermieristiche in genere

CHE il Presidente della Istituzione ha ritenuto per ragioni organizzative affidare tali prestazioni anche per il mese di SETTEMBRE p.v.

VISTA la proposta economica formulata dalla cooperativa SERENA ASSISTENZA con sede legale a Bari in Via Amendola ed unità locale a Vicenza in via Maganza n. 91 , già titolare di servizi all'interno della casa di riposo per il biennio 2012 – 2013 ed acquisita al protocollo della Istituzione al n. 17 in data 20/08/2013

DATO ATTO che le prestazioni essendo definite e predeterminate nei contenuti , nei tempi e nelle modalità di esecuzione, sono svolte in piena autonomia in quanto rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003 il quale dispone :

“ Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”

Pertanto relativamente ai servizi affidati si ritiene precisare quanto segue :

- secondo gli orientamenti maturati nella giurisprudenza prevalente gli elementi necessari perché vi sia appalto di lavoro sono l'autonoma organizzazione dei mezzi necessari per l'appalto e l'assunzione del rischio di impresa. (cfr. di recente TAR Lombardia , sezione Brescia 04/03/2008, n. 212;)
- l'organizzazione non coincide con il conferimento delle attrezzature , ma principalmente con l'assunzione, la retribuzione, la formazione , la direzione del personale impiegato e la predisposizione di piani di lavoro da sottoporre al Comune di Caltrano prima dell'inizio del servizio
- i mezzi materiali possono essere forniti anche dal soggetto che riceve il servizio, purchè la responsabilità del loro utilizzo sia rimessa in capo all'appaltatore e purchè attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore
- l'impegno organizzativo è realmente a carico della cooperativa affidataria , salvo il naturale vincolo costituito dalla necessità di stabilire un coordinamento con le esigenze di organizzazione interna della casa di riposo in particolare per quanto riguarda gli orari di servizio
- l'esternalizzazione dei servizi non esclude al personale della casa di riposo di continuare ad operare in sovrapposizione con l'appaltatore all'interno di una nuova formula organizzativa

E' da rilevare inoltre che la determinazione in via forfettaria del corrispettivo per le prestazioni rese è elemento di espressione di un effettivo rischio di impresa gravante sull'appaltatore ;

L'effettivo rischio di impresa che l'appaltatore sopporta non viene meno per effetto dei costi di utilizzo delle attrezzature e del materiale , in quanto tali costi non alterano la natura dell'appalto relativamente alle spese per il personale e per l'organizzazione dell'intero servizio appaltato

RICHIAMATO l'articolo 114 comma 5 bis del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che, a decorrere dal 2013 le aziende speciali sono assoggettate, tra l'altro, al patto di stabilità interno, alle disposizioni del codice di cui al D Lgs. n. 163/2006, nonché alle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali il divieto o le limitazioni alle assunzioni di personale, il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie, ad **esclusione delle aziende speciali e delle istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali, educativi, culturali e farmacie**

VISTA la delibera n. 75/2013/PAR della Corte dei Conti della Regione del Veneto dalla quale si desume che, per le istituzioni che gestiscono i servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie, opera il regime derogatorio di cui all'art. 114 comma 5 bis del D. Lgs. n. 267/2000

RICHIAMATO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” sulla c.d. “tracciabilità dei flussi finanziari” ed in particolare i commi 1 , 3 e 8

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa”

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI :

- il regolamento per il funzionamento dell'istituzione dei servizi socio sanitari del Comune di Caltrano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013
- il decreto del Sindaco prot. 1270 in data 11 marzo 2013 relativo alla nomina del direttore della Istituzione "Casa di riposo di Caltrano" ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di funzionamento
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) DI AFFIDARE alla cooperativa SERENA ASSISTENZA con sede a Bari in Via Amendola ed unità locale a Vicenza in Via Maganza n. 91 , già titolare di servizi all'interno della casa di riposo comunale, giusta determinazione del settore affari generali n. 508 in data 13/12/2011 , per il periodo 1 settembre – 30 settembre 2013 le seguenti prestazioni infermieristiche da rendersi presso il reparto dove sono presenti gli ospiti con profilo di autonomia di autosufficienza :

- somministrazione terapia
- supporto al medico presente nella struttura
- esecuzione di prestazioni infermieristiche in genere

3) DI IMPEGNARE allo scopo la somma complessiva di EURO 1.250,00 al capitolo 11003030030 del bilancio di previsione 2013 della Istituzione "Casa di riposo di Caltrano"

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Caltrano ai sensi dell'art. 14 comma 4 del regolamento per il funzionamento della Istituzione dei servizi socio-sanitari "Casa di riposo di Caltrano" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 dell' 11/02/2013, per la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune per almeno quindici giorni

IL DIRETTORE
f..to Dal Santo Moreno

PARERE REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO – non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' Ente Ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria. Registrato impegno contabile n° _____ 52 _____ In data __23.8.2013__ Caltrano li _____ Il Responsabile Contabile F.to Laura Dal Santo _____	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all'albo della istituzione per giorni 15 consecutivi dal _____5.9.2013_____ Il Direttore F.to Dal Santo Moreno _____	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Caltrano li __5.9.2013__ Il Funzionario Incaricato F.to Dal Santo Laura _____
---	--	---